

---

**di Paolo Cappelletti**  
(Presidente dell'Associazione Antiusura Protestati d'Italia)

---

DESCRIZIONE DELLE MOTIVAZIONI  
ed  
EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA



**INSERITI IN NERETTO**  
E DISPOSTI ALL'INTERNO DELLA  
PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO  
DELLA REPUBBLICA

*il 1° aprile 2009*  
**d'iniziativa del senatore CENTARO**  
*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica*  
*il 2 aprile 2009*

---

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle  
crisi da sovraindebitamento

---

## MOTIVAZIONI:

### **Punto 1 – LA FAMIGLIA**

La proposta di legge C.2364, come la legge 108/96, non concede elargizioni di mutui se non a chi dimostra di avere una titolarità imprenditoriale, escludendo quindi ancora una volta le Famiglie da questo diritto.

Di indebitamento delle Famiglie se ne parlava già nel 1996, oggi più del 25% sono sovraindebitate, escluse dal sistema del credito legale e potenziali vittime degli usurai ai quali si rivolgono per coprire le spese necessarie alla sopravvivenza.

Esiste d'altronde una forte correlazione tra le micro imprese con meno di 5 dipendenti ed i nuclei famigliari, perche sono proprio quest'ultimi ad occuparsi del loro andamento.

Pertanto, partendo dal concetto che la Famiglia è come una piccola azienda e rappresenta il fulcro della formazione di una società sana e che la maggior parte delle micro imprese è a conduzione familiare riteniamo che, nel rispetto dei principi fondamentali dettati nell'art.2 e 30 dalla nostra costituzione lo Stato abbia il dovere di comprendere le Famiglie tra quei "soggetti", menzionati nell'art.14 comma 1 della legge 108/96, permettendogli di accedere ai fondi antiusura in quanto maggiormente bisognose di essere tutelate e salvaguardate.

Diventa quindi indispensabile che, tale legge predisponga, principalmente, emendamenti rivolti a sanare il sovraindebitamento se vuole definitivamente debellare il turpe fenomeno dell'usura.

## **PUNTO 2 –**

### **INDIVIDUAZIONE NUOVE RISORSE ATTE A INCREMENTARE IL FONDO ANTISURA AL FINE DI PERMETTERE L'ACCESSO ANCHE ALLE FAMIGLIE, DA ISTITUIRE IN FUNZIONE DELLA MODIFICAZIONE DELL'ART.3 comma 1 L.386/90**

In questo provvedimento rafforziamo l'importanza di permettere alle famiglie l'accesso ai fondi antiusura, indicandovi le risorse alle quali attingere.

Il comma1 dell'art.3 della L386/90 stabilisce che, nel momento in cui un assegno viene protestato con l'Art. 2 (Emissione di assegno senza provvista e/o mancanza fondi) l'emittente è obbligato a corrispondere una penale del 10% al prenditore (beneficiario o portatore), l'assegno bancario quindi che ha gli effetti di titolo esecutivo, lo è anche per la somma rappresentante la penale.

Tale percentuale del 10% rappresenta di per se un tasso talmente elevato con il quale si rischia di favorire l'usura in quanto:

1. Nella maggior parte dei casi in cui un Cittadino si rivolge ad un usuraio, lascia in garanzia degli assegni in cambio di un prestito di denaro, dove vengono già calcolati gli interessi, nel momento in cui il denaro viene restituito, questi vengono riconsegnati alla vittima.
2. Tale condizione mette l'usuraio nella posizione di poter ricattare il cittadino in ogni momento, minacciandolo che provvederà a bancare l'assegno qualora non provvederà a pagare puntualmente.
3. Il cittadino che si trova a subire tali minacce sa bene quali gravi conseguenze rischia qualora venisse protestato, quindi fino a che può paga per evitare il protesto.
4. Nel caso in cui invece, il denaro non viene restituito, l'assegno viene bancato e al 90% dei casi questo viene protestato.
5. In questo caso l'usuraio può agire nei suoi confronti, adire alle vie legale per il recupero del credito già ricco d'interessi, applicando la penale del 10%, che per certi importi diventa decisamente onerosa.
6. Oppure, nei casi in cui l'emissario dell'assegno decidesse di effettuare un deposito vincolato al portatore, lo strozzino riuscirebbe addirittura a recuperare tutto il denaro direttamente allo sportello della banca.

Il giro di assegni gestito dall'usura è incalcolabile, bisogna impedire a chi gestisce questo mercato illegale di beneficiare di ulteriori entrate; e l'interesse del 10% applicato come penale contribuisce ad arricchire le casse di un mercato illegale, fin troppo potente.

Questa penale deve essere gestita dallo stato (Ministero degli Interni) e convogliata sul fondo antiusura di cui all'Art. 14 comma 1 e Art.15 comma 1 L.108/90, a beneficio sia delle Famiglie usurate, che delle Famiglie degli usurati coniugi, figli, genitori, fratelli e sorelle, troppo spesso coinvolti moralmente, psicologicamente ed economicamente, vittime quindi dello stesso male.



Via della St. di San Pietro, 16 - 00165 Roma  
 tel. 0639727231 fax 0639728218  
 info@protestatiditalia.it  
 www.protestatiditalia.it

### **Punto 3 –**

## **COINVOLGIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA NELL'AMBITO DEGLI EMENDAMENTI DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31 LUGLIO 2007**

Non è l'usura a generare sovraindebitamento è il sovraindebitamento che permette all'usura di procacciare più facilmente le proprie vittime.

Più sovraindebitamento più domanda, più domanda più usura.

I tempi di attesa per l'erogazione di un mutuo al vaglio del Comitato di solidarietà delle vittime dell'usura e del racket sono molto lunghi e un imprenditore che ha subito il reato d'usura rimanendo fuori dal credito legale ed avendo scelto di denunciare quello illegale, si ritrova senza sostegno economico per coprire i suoi debiti.

In questo periodo di tempo il cittadino, in attesa di essere rilanciato nell'economia legale, viene messo a dura prova, soprattutto da un punto di vista psico-fisico, perché deve riuscire a sopravvivere salvaguardando l'economia della sua azienda e quella della sua Famiglia.

Per questo motivo è stato istituito presso il Ministero del Tesoro il fondo antiusura che viene utilizzato nella misura del 70 % per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva, fidi denominati CONFIDI istituiti dalle Associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali e il rimanente 30% alle Organizzazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura (Art.15 Legge 108/96 Comma 1).

Tali contributi possono essere concessi ai CONFIDI alle condizioni che questi costituiscano fondi speciali antiusura, destinati a garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti, insieme ai CONFIDI ci sono anche le Fondazioni e le Associazioni che possono prestare garanzie alle banche o agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione dei finanziamenti a soggetti che, se pur meritevoli, incontrano difficoltà per accedere al credito legale. (vedi Art.15 Legge 108/96 Comma1 e 2).

L'intervento dello Stato quindi contribuisce a far sì che i CONFIDI, le Fondazioni e le Associazioni possano offrire garanzie su i finanziamenti di cui Art.15 L.108/90, che arrivano ad una copertura pari al 100% grazie alla Legge Regionale N.23/2001 Art.3 comma 2.

Quindi sia nella L.108/96 che nella L.R. 23/2001 sono stati stabiliti emendamenti dove sia lo Stato che la Regione si impegnano nei confronti delle Banche a ridurre il fattore rischio a zero, mettono quest'ultime nella posizione di non rischiare niente, neanche un centesimo di Euro nell'erogazione di quei finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese ad alto rischio di sovraindebitamento e alle vittime che anno denunciato fatti estorsivi d'usura.

In tal senso le finalità di proficuo rapporto tra le banche, i CONFIDI e le Associazioni Antiusura, espresse e sottoscritte NELL'ACCORDO QUADRO del 31 luglio 2007, devono essere inglobate nella proposta di legge C. 2364 affinché anche la Banca D'Italia si impegni definitivamente con lo Stato per combattere la battaglia contro l'usura.



Via della St. di San Pietro, 16 - 00165 Roma  
tel. 0639727231 fax 0639728218  
info@protestatiditalia.it  
www.protestatiditalia.it

#### **Punto 4 –**

### **AGEVOLARE IL LAVORO DEL COMITATO DI SOLIDARIETA' PER VELOCIZZARE L' EROGAZIONE DEI MUTUI ART14 e 19 L 44/99**

Confrontandoci con le altre Associazioni abbiamo potuto constatare che sia la Prefettura, che il Comitato di Solidarietà delle vittime dell'usura e del racket chiamate ad esaminare le singole istanze di accesso ai fondi e quantificare gli importi delle somme concesse o non concedibili, svolgono un difficile lavoro per espletare tutte le necessarie indagini impiegando la maggior parte del tempo, a volte anche un anno o due, a riordinare e far chiarezza sulla documentazione prodotta dai Cittadini.

In questo lasso di tempo, il cittadino non potendo usufruire dell'eventuale mutuo concessogli, non riuscendo ad onorare i suoi debiti, rischia il fallimento e la conseguente perdita della titolarità da imprenditore, questo non gli permetterà più di beneficiare delle erogazioni.

Le istanze presentate dai Cittadini, non adeguatamente assistiti, vengono predisposte in modo confuso e non conforme ai criteri richiesti.

Occorre che cittadini vengano indirizzati, per quanto possibile, presso le Organizzazioni, le Fondazioni o le Associazioni riconosciute affinché le istanze vengano istruite in modo corretto, migliorando e velocizzando così il lavoro della Prefettura e del Comitato di solidarietà.

Per migliorare ulteriormente queste procedure è indispensabile fornire ai cittadini una modulistica semplificata tale da permettere una chiara elencazione dei documenti da produrre che non lasci spazio alle interpretazioni.

*INSERIMENTI IN NERETTO:*

**PROPOSTA DI LEGGE**

Capo I

**MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI  
ESTORSIONE**

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108).*

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a )dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

2-*ter*. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-*bis* non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5. Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, per un terzo è destinato al pagamento in conto capitale dei ratei del mutuo concesso dal Fondo e per il rimanente terzo deve essere impiegato a fini produttivi o di investimento»;

**2-*quater*. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2, è consentita anche alle famiglie, colpite direttamente o indirettamente dal fenomeno dell'usura, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia per l'identificazione del soggetto idoneo al quale riferire la titolarità del mutuo, (padre, madre, figlio o figlia), purché maggiorenne e dichiarati di essere vittima del delitto d'usura e risulti parte offesa nel relativo procedimento penale.**

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il mutuo può essere concesso, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola:

«data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»; **e dopo la parola «usura» sono inserite le seguenti: «presso gli organi competenti, richiedendo e compilando appositi moduli disponibili nelle stesse sedi, direttamente dal cittadino risultante parte offesa nel procedimento o supportato dall'intervento delle Organizzazioni, delle Fondazioni o delle Associazioni riconosciute»**

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;

e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Non si fa luogo, tuttavia, alla revoca dei predetti benefici quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, purché allo stato degli atti esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

f) al comma 11, dopo la lettera c) segue la lettera:

**«d) Un contributo viene determinato ai sensi dell'Art 3 comma 1 della legge del 15 dicembre 1990 n 386 e successive modificazioni, determinato dalla penale del 10% imposta sugli importi facciali degli assegni protestati, convogliata sul fondo antiusura istituito presso il Ministero del tesoro, con l'intento d'incrementare il fondo stesso e favorire l'accesso e l'erogazione dei mutui da parte del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del racket tenuto presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo, con particolare riferimento alle istanze predisposte dalle famiglie colpite dal fenomeno dell'usura in modo diretto o indiretto come previsto all'art.14 della legge.108/90 comma 2-*quater* e successive modificazioni,.**

2. All'articolo 15, della citata legge n. 108 del 1996 sono apportate le seguenti modificazione:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

**«2-bis) La Banca d'Italia fermo quanto previsto all'art.15 comma 1 e al comma 2 lettera a) e b) e nell'art 9 (Valutazione del merito creditizio) dell'Accordo Quadro firmato in data 31 luglio 2007 presso il palazzo del Viminale si impegna, con funzioni di vigilanza, a far rispettare, alle Banche sul territorio nazionale, la massima predisposizione nel rendere proficuo l'accesso al credito legale ai soggetti ad elevato rischio finanziario e alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l'accesso al fondo di prevenzione, ed a valutare con particolare cura la sospensione delle azioni revocatorie o esecutive nei confronti di quest'ultimi le cui istanze siano pendenti presso il Comitato di solidarietà senza considerare pregiudizievole la condizione di protestato tenuto conto dell'art. 7 del D.P.R. n.315/1997. Altresì la Banca d'Italia si impegna ad imporre alle Banche sul territorio nazionale di manifestare con trasparenza ogni decisione di diniego, totale o parziale, descrivendone le motivazioni per iscritto e inviandole ai soggetti interessati: titolari d'impresa, e rappresentanti dei nuclei famigliari anche se non esercenti una attività economica.**

b) al comma 8, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* ed *antiusura*, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente».

3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

«6-*ter*. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

#### Art. 2.

*(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44).*

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono



un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»;

b) all'articolo 16, comma 2-*bis*, le parole: «o amministrazioni pubbliche» sono soppresse;

c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»;

d) all'articolo 20:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di dodici mesi. Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori dodici mesi se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis*, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai dodici mesi»;

2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le procedure concorsuali»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;

4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 629 del codice penale).*

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;

b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché se il fatto è commesso al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari».

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 644 del codice penale).*

1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di estinzione del reato, la restituzione dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, titoli, beni ed utilità di cui l'indagato o l'imputato ha la disponibilità anche per interposta persona a garanzia della prestazione di cui al primo comma, è disposta dal giudice, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti previsti nei commi precedenti. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, i beni, i titoli o le altre utilità sono confiscati o restituiti alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo».

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche in deroga ai presupposti di cui al comma 1, all'assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento

del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti».

Art. 7.

*(Modifiche agli articoli 190-bis, 398, 472 e 498 del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica altresì quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale».

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio sono stabilite dal giudice analogamente a quanto previsto al comma 5-*bis*, indipendentemente dall'età della persona interessata all'assunzione della prova».

3. All'articolo 472, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo la parola: «609-*octies*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 629, secondo comma, e 644».

4. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

«4-*quater*. La stessa disposizione di cui al comma 4-*ter* si applica altresì in tutti i casi in cui si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale».

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Relativamente ai procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, l'applicazione, da parte del giudice, della pena su richiesta delle parti ai sensi del comma 1 è subordinata all'eliminazione ovvero al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa dal reato».

Art. 9.

*(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati o siano stati ascoltati testimoni di giustizia ai quali sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o per le quali sia in corso la procedura finalizzata ad ottenere tali benefici».

Art. 10.

*(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 147-bis, comma 5, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «495, comma 1, del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché della persona offesa nell'ambito di procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale».

Art. 11.

*(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).*

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le seguenti: «usura, di».

Art. 12.

*(Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).*

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonché».

Art. 13.

*(Modifica all'articolo 3 comma 1 e 2 della legge del 15 dicembre 1990 n.386)*

**1. All'articolo 3 il comma 1 della citata legge 386 del 1990 è sostituito con il seguente: Fermo quanto previsto all'art.50 e 51 del R.D. del 21 dicembre 1933 n.1736 e successive modificazioni, nei casi in cui un assegno bancario, presentato in tempo utile, viene protestato, l'emittente del titolo è obbligato a pagare una penale del 10% come tributo, in favore del Ministero del tesoro e destinato ad incrementare sia il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" istituito presso lo stesso Ministero art.15 L.108/90 e successive modificazioni, che il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del governo art.14 L.108/90 e successive modificazioni. Il tributo dovrà essere versato all'Agenzia delle Entrate mediante appositi moduli inserendo come causale "contributo in suffragio delle Famiglie vittime del reato d'usura.**

**2. All'articolo 3 il comma 2 della citata legge 386 del 1990 le parole da «anche» fino alla fine del comma sono sostituite da: per le spese accessorie imputabili solo ed esclusivamente alle spese di protesto o alla contestazione equivalente e alle eventuali spese per gli avvisi dati.**

## Art. 14.

*(Modifiche degli art.50 e 51 al Regio Decreto del 21 dicembre 1933 n.1736)*

**1. All'articolo 50 del citato R.D. del 21 dicembre 1933 n.1736 al punto 2) le seguenti parole: «gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione» sono soppresse; ed il punto 3) passa al punto 2).**

**2. All'articolo 51 del citato R.D. del 21 dicembre 1933 n.1736 al punto 2) le seguenti parole: «gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del rimborso» sono soppresse; ed il punto 3) passa al punto 2).**

## Capo II

## PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

## Art. 15.

*(Finalità).*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

## Art. 16.

*(Presupposti di ammissibilità).*

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2;

c) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 17.  
*(Contenuto dell'accordo).*

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Art. 18.  
*(Deposito della proposta di accordo).*

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se pendono procedure esecutive individuali, è competente il tribunale del luogo in cui sono azionati, anche mediante intervento, i crediti di maggior valore complessivo.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 19.  
*(Procedimento).*

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 14 e 16, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per *telex* o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. 5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 20.

*(Approvazione della proposta).*

1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 17, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per *telex* o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo.

2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta.

3. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso dei creditori che rappresentino l'80 per cento dei crediti.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 21.

*(Pubblicazione ed effetti dell'accordo).*

1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 18, comma 1, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, il giudice dispone l'immediata pubblicazione dello stesso utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 17, comma 2.

3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

4. Dalla data di pubblicazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, quest'ultimo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Gli effetti di cui al comma 4 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.

6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

## Art. 22.

*(Cessione dei beni ed esecuzione dell'accordo).*

1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, l'organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.

3. Il giudice, verificato il regolare pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.

## Art. 23.

*(Impugnazione e risoluzione dell'accordo).*

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

## Art. 24.

*(Organismi di composizione della crisi).*

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.



4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 25.  
*(Iscrizione nel registro).*

1. Gli organismi di cui all'articolo 22, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 26.  
*(Compiti dell'organismo di composizione della crisi).*

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.

2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 27.  
*(Accesso alle banche dati pubbliche).*

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 22 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 28.  
(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 24, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Art. 29.  
(Disposizioni transitorie e finali).

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo III ENTRATA IN VIGORE

Art. 30.  
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.